

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO,
TRASPORTI E MOBILITA SOSTENIBILE

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE
POLITICHE PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1605 in data 27-03-2024

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA
“ADOZIONE LAVORATIVA”, – APPROVATA, IN VIA SPERIMENTALE,
CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1197/2023.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale) e, in particolare, l'art. 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 120 in data 7 febbraio 2022, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;
- n. 481 in data 8 maggio 2023, concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

- n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative.

richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 1197 in data 23 ottobre 2023, concernente l'approvazione, in via sperimentale, della misura "Adozione lavorativa" e, in particolare, i punti 2 e 3 del deliberato, che, rispettivamente, demandano la declinazione delle disposizioni attuative della misura stessa a successivi provvedimenti dirigenziali e ne stabiliscono i requisiti;

preso atto che gli uffici della Struttura hanno predisposto un documento denominato "Disposizioni attuative della misura Adozione lavorativa", che descrive e declina le fasi del relativo procedimento amministrativo, in conformità ai requisiti stabiliti al punto 3 del deliberato della succitata DGR 1197/2023;

ritenuto, pertanto, di approvare le "Disposizioni attuative della misura Adozione lavorativa", documento allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;

DECIDE

1. di approvare il documento "Disposizioni attuative della misura Adozione lavorativa" - approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1197 in data 23 ottobre 2023 - allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'ESTENSORE

LA DIRIGENTE

Alessandro Coquillard

Anna Maria POPPA



Disposizioni attuative della misura “Adozione lavorativa” - approvata con deliberazione della Giunta regionale 1197/2023.

Art. 1 - Ambito di applicazione della misura

1. La misura “Adozione lavorativa” si colloca nell’ambito delle Convenzioni di cui all’articolo 11 della legge 68/99 e si configura come tirocinio di inclusione di durata annuale, eventualmente rinnovabile.

Art. 2 - Soggetti coinvolti

1. I soggetti coinvolti nell’attuazione della misura sono:
 - la Struttura politiche per l’inclusione lavorativa (di seguito “Struttura competente”);
 - i datori di lavoro soggetti agli obblighi previsti dalla l. 68/1999;
 - gli enti promotori accreditati ai servizi al lavoro per l’area E ai sensi della DGR 1136/2016;
 - la persona con disabilità;
 - il soggetto ospitante.

Art. 3 - Iter procedimentale

1. La Struttura competente comunica agli Enti accreditati a livello regionale ai servizi al lavoro per l’area E (Azioni specialistiche per soggetti svantaggiati tra cui le persone con disabilità) le caratteristiche e le disposizioni attuative della misura, acquisendo le candidature alla gestione della misura stessa in qualità di enti promotori.
2. L’elenco degli Enti accreditati ai servizi al lavoro per l’area E, la cui istruttoria si è conclusa positivamente, è tenuto agli atti presso la Struttura competente e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Politiche del lavoro e formazione.
3. I datori di lavoro soggetti agli obblighi della l. 68/1999 che intendano assolvere gli stessi nell’ambito di una Convenzione ai sensi dell’art. 11 della medesima legge si impegnano a

sostenere l'integrazione di una o più persone con disabilità presso un terzo soggetto ospitante (es. un'associazione o un'impresa).

4. Il datore di lavoro che ha stipulato la Convenzione di cui all'articolo 11 della legge 68/99, previo confronto con la Struttura competente in merito alle modalità di assolvimento dell'obbligo di assunzione L.68/99, presenta la richiesta di autorizzazione ad accedere alla misura "Adozione lavorativa" alla medesima Struttura, indicando l'ente promotore prescelto, che procederà all'attivazione e gestione del tirocinio, e allegando il patto di adozione lavorativa. Il patto di adozione lavorativa è il documento con cui il datore di lavoro affida all'ente promotore prescelto l'attivazione e gestione del tirocinio e si impegna a versare la quota dovuta. Tale patto è timbrato e firmato dal datore di lavoro, dall'ente promotore prescelto e viene controfirmato per presa visione dalla Struttura politiche per l'inclusione lavorativa.
5. La Struttura competente, effettuate le verifiche riguardanti l'ottemperanza del datore di lavoro rispetto allo stato occupazionale in essere e agli obblighi ex l. 68/99, autorizza l'Adozione lavorativa entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
6. A far data dall'autorizzazione di cui al comma 5 e verificato l'avvenuto versamento di cui al comma 9, il datore di lavoro è dichiarato ottemperante agli obblighi di assunzione ex l. 68/1999 per il numero di adozioni autorizzate e per un periodo di 12 mesi.
7. Le persone con disabilità da avviare all'Adozione lavorativa sono individuate dalla Struttura competente tra gli iscritti agli elenchi del collocamento mirato con invalidità civile superiore al 73%, oppure disoccupati da oltre 24 mesi o con più di 58 anni. In particolare, tali soggetti:
 - non devono già essere inseriti in misure di politica attiva finalizzate all'inserimento lavorativo finanziate con risorse pubbliche;
 - sono individuati tra coloro che hanno evidenziato particolari difficoltà di inclusione nel ciclo lavorativo ordinario con esiti documentati di insuccesso in percorsi di inserimento precedenti;
 - devono essere in grado di sostenere un progetto individuale formativo della durata di 12 mesi, che preveda un numero di ore settimanali modulabili fra un minimo di 8 e un massimo di 25. Il progetto individuale è predisposto dall'ente promotore prima dell'avvio del tirocinio, in accordo con il *case manager* di riferimento della Struttura competente. Il case manager è l'operatore del collocamento mirato che ha in carico la persona.
8. L'ente promotore ricerca, tra le imprese e/o le associazioni del territorio, un soggetto ospitante idoneo e disponibile al progetto di adozione lavorativa della persona individuata, preferibilmente presso il comune di residenza.
9. L'accesso alla misura prevede il versamento, da parte del datore di lavoro, di una somma annuale pari a euro 10.000 + IVA, da effettuare a favore dell'ente promotore del tirocinio.

Art. 4 - Obblighi dell'ente promotore

1. L'ente promotore deve:

- monitorare l'andamento del tirocinio, intervenendo in forma di tutoraggio a supporto dell'ente ospitante e della persona inserita;
- comunicare alla Struttura competente ogni eventuale variazione/modifica del progetto o criticità riscontrate.
- in caso di previsione di interruzione di un tirocinio, l'ente promotore è tenuto a comunicarlo alla Struttura competente tempestivamente indicandone le motivazioni (alla mail dirittoallavoro@regione.vda.it) e a prevedere, entro 60 giorni, la sostituzione della persona nello stesso contesto o in un altro contesto secondo quanto previsto all'art. 3 comma 7 e 8 utilizzando le risorse residue;
- curare la tenuta degli atti e mettere a disposizione della Struttura competente, qualora richiesto, un file riepilogativo delle adozioni in essere, indicante dati anagrafici dell'azienda, durata del tirocinio e monte ore settimanale, dati anagrafici della persona inserita, indennità corrisposta mensilmente e monte ore di tutoraggio;
- tenere agli atti e mettere a disposizione della Struttura competente, qualora richiesto, tutta la documentazione attestante il pagamento delle indennità ai tirocinanti e le *time sheet* delle ore di tutoraggio effettuate dai singoli operatori di riferimento della persona inserita in tirocinio;
- su richiesta, rapportarsi con i servizi sociali e/o altri servizi che hanno in carico la persona.

2. La somma di cui all'art. 2, comma 9, è utilizzata dall'ente promotore per:

- la presa in carico di una persona con disabilità iscritta al collocamento mirato;
- la ricerca di un contesto di inserimento adeguato in funzione delle caratteristiche della persona e ritenuto idoneo anche dal *case manager* di riferimento;
- gli adempimenti amministrativi, assicurativi e relativi alla sicurezza;
- le azioni di tutoraggio;
- l'indennità di tirocinio a favore della persona «adottata»;
- il contributo annuo previsto per il soggetto ospitante.

Art. 5 – Contributi e indennità

1. Il soggetto ospitante cui è chiesto di accogliere la persona con disabilità, beneficia di un contributo annuo, a titolo di rimborso per il tutoraggio e spese varie, pari a euro 1.000 che viene erogato dall'ente promotore quale quota dei 10.000,00 euro.
2. La persona con disabilità percepisce, da parte del soggetto promotore, un'indennità mensile sulla base degli importi previsti dalla normativa regionale vigente per i tirocini di inclusione.

Art. 6 – Limiti di attivazione

1. Il numero di adozioni attivabili per azienda ai fini della copertura degli obblighi della legge 68/1999 è pari a:
 - massimo n° 1 persona disabile per le aziende fino a 50 dipendenti base di computo (= fascia 15-35 e fascia 36 – 50);
 - massimo 30% della quota di riserva, ovvero della quota d'obbligo, per le aziende dai 51 dipendenti base di computo (salvo deroghe per casi particolari).

ANNA MARIA POPPA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 29/03/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO